

Udine, 26 settembre 2024

DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e  
VAS  
Via C. Colombo, 44 00147 ROMA  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA  
GIULIA  
Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente,  
Energia e Sviluppo Sostenibile Servizio  
valutazioni ambientali  
v. Carducci 6 TRIESTE  
[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

**Oggetto:** Progetto di un nuovo Impianto Agrivoltaico Avanzato e relative opere connesse denominato “BASILIANO” sito nei Comuni di BASILIANO (UD) e MERETO DI TOMBA (UD) con potenza di picco nominale complessiva pari a 90,08352 MWp (74,69760 MWp a BASILIANO + 15,38592 MWp a MERETO DI TOMBA) presentato da RNE23 srl di Milano, v.le S. Michele del Carso 22.

### **OSSERVAZIONI.**

La società RNE23 srl ha presentato domanda per realizzare l'impianto di cui all'oggetto nei Comuni sopra oggettivati.

In merito a tale domanda ed ai relativi contenuti progettuali e, più in generale, alle modalità con cui essa è arrivata a conoscenza della popolazione locale si osserva quanto segue:

#### **1 – A proposito di irrigazione e riordini fondiari**

I terreni in progetto ricadono tutti in comprensori che, nel recente passato, sono stati riordinati ed irrigati con sistemi a pioggia con ingenti finanziamenti pubblici; inoltre, per quanto riguarda i terreni in comune di Mereto di Tomba, essi sono oggi ricompresi in un finanziamento PNRR, rilasciato al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, finalizzato all'ammodernamento dell'impianto pluvirriguo.

Tali infrastrutture irrigue, realizzate in terreni privi di risorse idriche superficiali (tali sono

tutti i terreni della Media Pianura Friulana), costituiscono un prezioso supporto alle coltivazioni locali, attesi per decenni dagli agricoltori e, soprattutto, costituiscono un valore pubblico rilevante che, con il progetto in parola, verrebbe annullato; infatti, nel progetto non se ne prevede, né si potrebbe prevederne, stante la presenza dei pannelli fotovoltaici, l'utilizzo; per soddisfare le future esigenze di bagnatura, il progetto fa riferimento a un pozzo esistente da cui si prevede di attingere solo acqua di soccorso.

Si ponga, peraltro, l'attenzione al fatto che il progetto in parola, se realizzato, potrebbe rappresentare un danno erariale ai danni della Regione F-VG che a suo tempo finanziò i sistemi irrigui esistenti nei luoghi di progetto, che si vedrebbe danneggiata a favore di un soggetto privato che ne interromperebbe l'utilizzo.

Tale situazione ricorre in Friuli-Venezia Giulia anche in altre località ove sono stati presentati progetti fotovoltaici utility scale di grandi dimensioni, creando sempre problemi e perplessità circa la liceità di tali installazioni in luoghi che beneficiano di sistemi pubblici di irrigazione installati a seguito di imponenti lavori di riordino fondiario.

## **2 – A proposito delle coltivazioni attuali e del rispetto del criterio B.1.b) *Continuità dell'attività agricola di cui alle Linee guida in materia di impianti agrovoltai***

Il progetto presentato si definisce “agrovoltai avanzato” e, per dimostrare tale configurazione, espone tutta una serie di dati e numeri che ne dimostrano la corrispondenza ai criteri e ai limiti previsti.

Tuttavia, per quanto l'insieme delle operazioni di cui sopra sia fatto con accuratezza, pare mancare un dato fondamentale che ne completi la piena corrispondenza ai 4 criteri guida (A, B, C, D).

A tal proposito si fa presente che:

- a) per quanto è dato leggere negli allegati, pur affermando che la coltura in atto è a orzo (pag. 5 Relazione agronomica), tuttavia non si fa alcun riferimento alla rotazione, sia infrannuale che interannuale, che normalmente avviene su questi terreni irrigui per cui, il calcolo della PLV avrebbe dovuto essere fatto tenendo conto della sommatoria mediata dei valori di tutte le colture che costituiscono lo schema rotatorio.

Infatti, le Linee Guida del MITE affermano che il valore della PLV post operam va confrontato “con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrovoltai **negli anni solari antecedenti**, a parità di indirizzo produttivo” e non nel solo anno solare precedente.

Sviluppare il confronto solo con la coltura di un anno e con minor valore rappresenta una forzatura.

- b) Il confronto fatto tra la coltura a foraggiare con prevalente erba medica (PLV = **1.410,75 €/ha/a**) che si raggiungerebbe post operam è decisamente superiore a quello che si legge in un altro progetto, sempre presentato dallo stesso team di progetto (v. <https://lexview-int.regione.fvg.it/serviziovia/Dettaglio.asp?IDDOM=36994>), laddove si dichiara:

“si propone una simulazione, limitatamente alla superficie agrivoltaica, riguardante il caso di interesse:

coltura ante operam: seminativo a soia; valore della produzione (PLV/ettaro secondo parametri RICA): €/ha 1.594,00

• coltura di riferimento post operam: **coltivazione foraggiere con prevalenza di erba medica**  
valore della produzione (PLV/ettaro secondo parametri RICA): €/ha **274,00b)**”

Evidentemente c'è qualcosa che non torna!

- c) Nella relazione vengono richiamate, come presenti “nei terreni circostanti” altre colture (per es. mais, frumento, soia, vivaia di viti madri, ecc.; vedi pag. 6 e pag. 30 Relazione agronomica) ed è di alcune di queste colture che ci si avvale per il confronto tra le coltivazioni ante e post operam.

Infatti, per quanto riguarda il “Calcolo degli input evitati” (Relazione agronomica cap. 11) il confronto viene fatto tra mais, frumento, vigneto e foraggiere con medica e non tra orzo e foraggiere con medica!

Va da sé, infine, **che non è credibile che sui 90 ha di terreni irrigui e riordinati**, dove si svolge una tra le agricolture più spinte della Regione F-VG, **si siano svolte solo produzioni di orzo.**

Tutto quanto sopra osservato rileva ai fini del rispetto (o del mancato rispetto) di quanto previsto in materia di “mantenimento dell'indirizzo produttivo” dal momento che “è importante **accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione** di sistemi agrivoltaici” (Linee guida pag. 22) e “Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale (in questo caso qual'è la o le coltivazione/i aziendale?), andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di **valore economico più elevato.**” (Linee guida pag. 23)

Fermo restando che il calcolo deve essere effettuato a livello complessivo aziendale e non solo per una singola coltura (l'orzo), come fatto dal proponente, resta il fatto che un'eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo misto ove siano presenti varie colture (verosimilmente tutte intensive) in rotazione, ad uno unicamente estensivo, quale le foraggiere, **non soddisfa**, a parere della scrivente, **il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.**

Ora, se pure si condivide l'ipotesi di conversione dei terreni a foraggiere per tutti i vantaggi ambientali che questa porterà ai suoli e all'ambiente (vari studi confermano che la biodiversità aumenta nei terreni con impianti fotovoltaici “coltivati” a prato o a foraggio) e per quanto il proponente ripeta spesso che non intende richiedere contributi o vantaggi pubblici, tuttavia non si può non considerare che l'incertezza sull'argomento qui discusso non può che rendere incerta la natura di “agrivoltaico avanzato” (pag. 35 Relazione agronomica) e altrettanto incerta la conduzione

agraria futura delle superfici.

### **3 – A proposito della coltivazione post operam, chi coltiverà i terreni e chi è l'impresa agricola che realizza il progetto**

È noto che i grandi impianti fotovoltaici nelle campagne stanno sollevando grandi problemi di accettazione sociale e di tensioni locali legate al grande impatto che esse provocano sia paesaggistico che sociale e psicologico; tale impatto tende a crescere e a rafforzarsi quando la diffusione nei territori di questi impianti aumenta e quando, soprattutto, non vengono resi preventivamente noti i progetti alle popolazioni locali.

Ma se ciò non bastasse, per quanto la scrivente Associazione sostenga e condivida generalmente la realizzazione di impianti agrovoltai, ritenendoli un equo compromesso tra esigenze agricole ed energetiche, tuttavia bisogna che questi progetti agrovoltai siano “veri” cioè in grado di dimostrare da subito che quanto in essi proposto in termini agronomici si avvererà. Se tale obiettivo dichiarato venisse mancato, l'impianto non sarebbe agrivoltaico, ma semplicemente utility scale.

È perciò fondamentale che la “proposta” fatta dal proponente diventi vera; a tal fine, secondo la scrivente, è necessario che:

- sin dalla fase progettuale venga esplicitato **chi sarà il conduttore dei terreni** per tutta la durata di vita dell'impianto fv e sarà altresì necessario che tale presenza venga certificata con il deposito, fra gli atti procedurali, di un contratto fra le parti che garantisca la coltivazione dei fondi. Tale documento non c'è nel progetto e, stanti le circostanze richiamate al punto 2, e le numerose esperienze negative verificate in altri impianti del F-VG, non v'è motivo per ritenere che le produzioni foraggere previste saranno effettivamente assicurate e realizzate nel lungo periodo di vita dell'impianto (30 anni) in carenza di tale documento impegnativo.
- **vi sia un'impresa agricola che propone l'impianto** (tutta l'impostazione delle Linee guida è costruita sull'idea che è l'azienda agricola che realizza l'impianto (cosa peraltro confermata e dichiarata anche a pag. 27 Linee guida “...le aziende agricole che realizzano impianti agrovoltai...”), cosa che, invece, non c'è nel progetto; nei documenti non è mai detto se c'è un'impresa agricola che realizza gli impianti cosa che è, peraltro, esplicitamente confermata dal fatto che tutti i terreni risultano in disponibilità del proponente (che non è un'impresa agricola) con “contratto diritto di superficie” (v. DOC01 – Studio di impatto ambientale, pag. 4).

Si fa incidentalmente presente che le Linee Guida per gli impianti agrovoltai prevedono esplicitamente (pag. 29) le **caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto** indicando unicamente **l'Impresa agricola** (singola o associata) e **l'Associazione temporanea di imprese formata da imprese del settore energetico e da una o più imprese agricole**. Di tali soggetti non v'è traccia nei documenti progettuali il che lascia ombre circa l'effettiva, buona conduzione

agronomica post operam dei terreni se non anche della legittima formazione e presentazione del progetto.

In buona sostanza, nel progetto c'è (forse) l'indicazione dell'impresa energetica mentre non c'è l'indicazione di chi gestirà i fondi post operam!

Si ritiene pertanto opportuno che tale documento venga richiesto al proponente a garanzia e certezza dell'esecuzione del progetto agronomico e quindi dell'approvabilità dello stesso.

#### **4 – A proposito delle fasce perimetrali di mitigazione ambientale**

Molto accurato è il capitolo riservato alle opere di mitigazione ambientale; la scelta delle specie e il loro posizionamento sul terreno sono congrue con il clima e i suoli locali.

Tuttavia, onde migliorare la prestazione ambientale complessiva del progetto, visto anche il contesto territoriale ambientalmente molto degradato e semplificato che lo accoglie, e l'inevitabile variazione del paesaggio che l'impianto proposto produrrà (v. pag. 40 Relazione agronomica), al fine di aumentare l'effetto positivo sulla biodiversità che si intende aumentare, si propone di realizzare lungo tutta la lunghezza del perimetro dei due lotti una fascia di 12 m di profondità pur variando la composizione specifica in relazione all'orientamento ed all'irraggiamento.

Tale soluzione, oltre a ridurre di molto l'impatto visivo, aumenterebbe di molto la qualità e l'efficienza della fascia di mitigazione il che consentirebbe anche la realizzazione di spazi cinegetici utili per il rifugio, l'alimentazione e la riproduzione di piccoli mammiferi ed uccelli.

Così facendo si andrebbe ad occupare una quantità totale di terreno pari a 8,2 ha contro i 3,88 previsti dal progetto presentato con un incremento di soli 4,32 ha che rappresentano il 4,36% della superficie totale.

Per ottimizzare l'obiettivo perseguito (aumentare la biodiversità, la presenza di pronubi, assicurare pronto effetto, generare valore paesaggistico, ridurre l'impatto visivo), si suggerisce altresì di realizzare dentro l'area di impianto piccole radure e slarghi (ca 100 m<sup>2</sup>) di prato scoperto che possa integrare le funzioni cinegetiche surrichiamate creando un mosaico di aree interne.

Tali soluzioni darebbero grande valore all'impianto e aumenterebbero la credibilità del proponente.

#### **5 – A proposito dell'interasse tra i tracker fotovoltaici**

Un impianto fotovoltaico dovrebbe caratterizzarsi per una densità di strutture più rarefatta rispetto ai tipici impianti a terra (utility scale); ciò non tanto per un impulso di generosità quanto per un necessario temperamento delle esigenze energetiche con quelle colturali. La necessità di far passare i mezzi agricoli obbliga a rarefare (ridurre) la distanza tra i tracker e ad aumentare l'altezza dei pannelli.

Ora, ad una disamina fatta confrontando gli interassi di 10 progetti utility scale in regione F-VG con quello del progetto proposto si evince che i primi hanno una distanza media di 9,27 m a fronte di una distanza di interasse del progetto proposto di 8,25!

interasse	impianto a terra (U.S.)	comune
-----------	-------------------------	--------

m			
10,50	Renantis '23	Aquileia	
10,00	Light Source '24	Fiumicello	
9,50	Limentra '21	Arba	
9,20	Chiron Energy '22	Basiliano	
9,10	Limentra '24	Tavagnacco	
9,50	Volta Green Energy '21	S.ta Maria Longa	
8,00	Ellomay Solar Italy Eleven srl '21	Maniago	
8,50	Tecno.Energy srl '20	Mariano d. Fr.	
9,10	Linea srl '24	Aquileia	
<b>9,27</b>	<b>MEDIA</b>		
<b>8,25</b>	Re Feel agrovoltaiico '24	<b>-10,79</b>	% occupaz. suolo impianto ReFeel

La cosa, seppur non vi sia una regola che stabilisce la distanza di interasse, tuttavia non può non sorprendere e la dice lunga sia sul fatto che il progetto proposto potrebbe aumentare la distanza interasse sia sul fatto che anche negli impianti a terra (Utility Scale) si potrebbe (dovrebbe!) obbligare l'esercizio di attività colturali agronomiche.

Se con l'interasse più stretto si può fare agricoltura, a maggior ragione la si può fare con un interasse più largo!

**Si propone** pertanto di richiedere **l'allargamento della distanza interasse** riutilizzando le superfici liberate alla realizzazione di quelle aree a verde già descritte come mitigazione ambientale.

## 6 - A proposito di compensazioni

Pur non essendo tema di Valutazione di Impatto Ambientale, si ritiene utile una riflessione sul tema delle compensazioni così come previste dalle linee guida al D. Lgs 387/2003, approvate con D.MISE del 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

In relazione alle opere di compensazione territoriale e ambientale a favore dei Comuni coinvolti in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto surrichiamato "si ritiene che, in considerazione di quanto in esse previsto nell'Allegato 2 – "Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative" laddove si richiamano gli "interventi di efficienza energetica, **di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza**", può essere opportuno disporre che l'Amministrazione Regionale, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, richieda, in sede di trattativa per le compensazioni, un intervento della ditta proponente per l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli immobili di proprietà del comune e degli altri soggetti che verranno individuati al fine di costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), come prevista dall'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, orientata a coinvolgere ed aiutare le famiglie che si

trovano in condizioni di povertà energetica.

In alternativa, si può chiedere al proponente di dedicare 1 MWp per ognuno dei due lotti (2.04% della potenza complessiva dell'impianto <3% previsto come limite massimo del valore derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto) alla costituzione di una CER in cui esso potrebbe svolgere il ruolo di prosumer.

Si ritiene che tale misura costituirebbe un importante aiuto **all'accettazione sociale** locale di un'opera che, nonostante tutto, resta di rilevante impatto paesaggistico anche se approvata in assenza di norma definitiva regionale in materia di aree idonee come prevista dall'art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni; tale misura, infine, andrebbe ad agevolare lo sviluppo di Comunità Energetiche in Regione, obiettivo che l'Amministrazione regionale si è data con l'art. 4 c. 29 e ss. della L.R. 16/2023 e con il nuovo Piano Energetico Regionale approvato con D.G.R. 996/2024.

## **7 - A proposito dell'attività apiaria**

A pag. 29 la Relazione agronomica dichiara che "l'attività apistica, regolata dalla L 313/2004, è attività agricola a tutti gli effetti ed è inoltre considerata **un'attività di "interesse pubblico"**.

Per precisione l'incipit dell'art. 1 della suddetta legge recita: "La presente legge riconosce l'apicoltura come **attività di "interesse nazionale"** utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale...", affidando l'interesse pubblico solo alle risorse nettarifere di cui al successivo art. 7, c. 1 (Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico).

## **8 – In conclusione**

Legambiente ritiene che l'agrivoltaico, se ben progettato e realizzato, rappresenta una straordinaria opportunità per conciliare la produzione di energia rinnovabile con la tutela del territorio e delle attività agricole. L'integrazione di impianti fotovoltaici nei terreni agricoli può infatti generare numerosi benefici, quali: aumento di biodiversità e riduzione dei danni da eventi estremi; miglioramento della qualità del suolo e dell'ambiente, grazie alla riduzione dell'evaporazione del suolo dovuta all'ombreggiamento, che può contribuire a mantenere una maggiore umidità e a ridurre l'erosione, concorrendo a garantire la fertilità dei suoli senza l'apporto di fertilizzanti chimici; sostegno all'economia agricola locale, poiché lo sviluppo di impianti agrivoltaici può creare nuove opportunità di lavoro agricolo e connesso, di integrazione del reddito degli agricoltori e valorizzazione del territorio e delle produzioni locali; mitigazione dei cambiamenti climatici, visto che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come il solare fotovoltaico, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e a ridurre l'effetto serra.

Tuttavia, secondo Legambiente quando si parla di agrivoltaico è certamente fondamentale distinguere tra impianti ben progettati e realizzati con un approccio integrato e progetti che invece tengono poco conto delle specificità del territorio e delle esigenze degli agricoltori che aprono la porta al rischio di speculazioni che non hanno a cuore né il territorio né l'agricoltura.

Da questo punto di vista ogni progetto deve prevedere e offrire la massima opportunità di



integrazione del reddito degli agricoltori, ma lo si può fare solo con regole precise e dettagliate che non bloccano ma bensì regolano lo sviluppo delle tecnologie rinnovabili perché, assieme agli agricoltori, condividiamo la medesima esigenza, quella della lotta al cambiamento climatico in quanto gli agricoltori sono la categoria più esposta ai suoi effetti.

Il progetto sopra commentato, pur dichiarando un approccio tecnico fondamentalmente condivisibile, risulta non esplicito sugli aspetti qui esposti che, invece, vanno chiariti a supporto della stessa credibilità progettuale.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto debba essere integrato e modificato per meglio corrispondere allo spirito ed alla lettera delle Linee guida in materia di impianti agrivoltaici con quanto osservato nei punti precedenti.

Distinti saluti.

Il Presidente  
*Sandro Cargnelutti*

FIRMATO DIGITALMENTE



# VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	27/09/2024
Nome	LA FVG OSSERVAZIONI IMPIANTI FTV BASILIANO - MERETO-SIGNED.PDF
Impronta	36238A860D4F69EE7B0B3AAECA7D97991AFE4E20321F0CBFC5586ED1444D0FA
Dimensione (Byte)	442,167

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GRFVG-GEN-2024-583904-A
Verso	Arrivo
Data registrazione	27/09/2024

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)
Casella trasmissione	legambientevg@pec.it
Data spedizione	27/09/2024 10:18:56

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>Sandro Cargnelutti</b>
Codice Fiscale	TINIT-CRGSDR53T05L347F
Codice Identificativo	23181895
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	10 DC 90 43 55 92 FA E5 8B 3D A3 14 85 BC 58 BD 86 C7 ED 40 9C B2 C0 89 D2 7F 00 D0 D9 72 E6 44 8A FC C4 0A 5E 7E 25 DD 4A 5E 60 6B 17 F5 E6 59 AD 4A E5 49 1A DC E5 2A 78 9F D7 10 EA 40 80 19 F9 EF E4 70 0A 6F 1D 35 A3 22 4C C8 5A 86 0D 31 53 78 8D 28 E0 AB D3 AB 10 CB 96 49 53 DF 1C 51 25 F5 CE B8 CC 16 F8 75 81 58 DA 1D 85 1B 65 F1 EB 54 8F F0 E3 0A 07 DB 61 03 44 09 4A 9A D3 CF 1E C4 C5 0D D9 2F B5 39 39 0D CE 74 02 AF 94 8B 9F 26 6F 64 7C 38 CB 0F 8E 66 6E 39 9C C2 4A 64 AB 87 8B BB 56 7F FE 8C 23 EA 17 7F 06 58 63 A8 B3 CB 08 AF C3 7B 8A 31 9D 55 85 05 98 5A 33 C2 EA AC 0D 70 71 42 36 65 80 AA 37 EA 5C C0 8D 47 3C D0 DE BC 03 13 0D EC 94 0A 32 35 A1 3D 8F A2 65 72 8E 64 60 2A EC 63 3D 51 97 E3 4A CC AA 1C 53 10 64 19 13 C8 03 7C F2 48 77 78 0C 03 8D 4B
Data e ora della Firma	26/09/2024 15:37:28 GMT
Validità del certificato	Dal 28/01/2022 00:00:00 GMT al 27/01/2025 23:59:59 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

(1) Mancato rispetto della normativa: Decisione 2011/130/UE della Commissione del 25 febbraio 2011: la firma potrebbe non essere accettata in Europa poiché il formato della firma deve essere ETSI.CAdES.detached (2) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1, the signature dictionary shall contain a value of ETSI.CAdES.detached for the key SubFilter. (3) Validazione fallita: According Decision 2011/130/UE and ETSI TS 102 778-3 v1.2.1 par 4.5.3, the signing-time attribute shall not be used